



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Vittoria Orlando

- Presidente

Dott.ssa Ernesta Tarantino

- Consigliere

Dott. Nicola Morgese

- Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 113 del 2024,

TRA

COMUNE DI [REDACTED] in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Dedoni,

APPELLANTE

E

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED].

APPELLATI

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c., depositato in data 19.07.2022 ed iscritto al R.G. n.4440/2022, gli appellati indicati in epigrafe, agendo in qualità di dipendenti del Comune di [REDACTED] con mansioni di componenti effettivi del corpo di Polizia Municipale e premesso di aver stipulato con [REDACTED] un contratto a tutela delle rispettive posizioni pensionistiche, aderendo ad un Fondo

pensionistico complementare, lamentavano che il Comune di [REDACTED], con le delibere nn. 87/G del 15.09.2020 e 151/G del 14.11.2019, relative alla ripartizione e destinazione dei proventi per sanzioni amministrative ex art. 298 del D.Lgs. n.285/1992 (c.d. Codice della Strada), non aveva consentito di mantenere l'adesione ad un fondo diverso dal Fondo "Perseo Sirio" (individuato quale unico destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti) – convenivano in giudizio il Comune di [REDACTED], al fine di ottenere dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: *«1) In principalità, annullare e/o disattendere la delibera avente n. d'ordine 87/G del 15.9.20, con la quale il Comune di [REDACTED] ha deliberato di procedere alla ripartizione delle somme ricavate dagli introiti per le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 285/92 attribuendo al Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale di Polizia Municipale la somma di € 26.334,91, nonché la delibera avente n. d'ordine 151/G emessa il 14.11.19 ed avente ad oggetto la "individuazione e destinazione dei proventi per sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della Strada – Anno 2019 – deliberazione commissariale n. 2/G 2019-variazioni.", con la quale la municipalità convenuta ha deliberato "di procedere nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, alla rimodulazione delle percentuali di destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, secondo le finalità e gli stanziamenti riportati nel seguente prospetto: Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale di Polizia Municipale € 26.334,91", ambedue emesse dal Comune di [REDACTED] e di ogni altro provvedimento prodromico, connesso e/o conseguenziale. 2) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a mantenere l'iscrizione al Fondo Pensionistico complementare per come stipulato dai ricorrenti con [REDACTED], per come estremato nella parte motiva e giusta alligati di cui al fascicolo di parte ricorrente e conseguentemente destinare al predetto fondo le quote di sua spettanza dei proventi di cui all'art. 208 D.Lgs. n. 285/1992 maturate dopo il 21.5.2018, all'uopo emettendosi ogni provvedimento di legge conseguenziale all'accoglimento della presente domanda a carico del Comune di [REDACTED]. 3) Subordinatamente e in via più gradata, condannarsi il Comune di [REDACTED] al versamento – in favore dei ricorrenti – delle somme loro dovute a norma dell'art. 208 d.lgs. n. 285/1992 presso i fondi previdenziali da questi scelti, così come indicato in ricorso, quanto a nominativo del lavoratore, fondo previdenziale scelto ed entità della somma da versare».*

2. Instaurato il Contraddittorio, con sentenza n.150/2024 del 22.01.2024, il Tribunale di Trani, disattese le eccezioni di rito, ha così definito la controversia: *«1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione delle delibere n. 87/G del 15.09.2020 e n. 151/G del 14.11.2019 per contrasto con l'art. 56 quater lett. a), accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a conservare l'iscrizione ai fondi di previdenza complementare precedentemente aperti secondo l'iscrizione di ciascuno di essi, con conseguente condanna del Comune di [REDACTED], in persona del Sindaco pro tempore, a destinare a tali fondi, in proporzione alle posizioni di ciascuno dei ricorrenti, le quote di relativa spettanza di cui ai proventi ex art. 208 d.lgs. n.285/92, maturata dopo il 21.05.2018 (data di sottoscrizione del contratto) fino al deposito del ricorso (19.07.2022), adottando ogni provvedimento necessario a tal fine; 2. condanna il Comune di [REDACTED], in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in € 259,00 per spese vive ed € 5.000,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge».*

3. In particolare, il Tribunale di Trani, richiamata la normativa applicabile alla fattispecie, ha ritenuto di non condividere l'interpretazione "abolitrice" operata dal Comune di [REDACTED] e avallata dai pareri dell'ARAN in quanto, in asserita violazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1367 c.c., avrebbe l'effetto di "vanificare sostanzialmente" la clausola di salvaguardia presente nell'art. 56 quater CCNL, riducendola ad un'affermazione priva di effetti. Ha ritenuto, pertanto, che la disposizione contrattuale vada intesa nel senso di consentire ai lavoratori già aderenti a Fondi individuali di continuare a destinarvi i proventi futuri; pertanto, ha rilevato che il Comune di [REDACTED] avrebbe dovuto adottare disposizioni che assicurassero il coordinamento tra il conferimento della contribuzione derivante dagli introiti delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, obbligatorio per il futuro al Fondo Sirio-Perseo, e la salvaguardia della posizione dei singoli facenti parte della Polizia Municipale, come i ricorrenti, che avevano manifestato la volontà di non aderire a quest'ultimo.

Inoltre, ha tratto argomento di convincimento da un atto di liquidazione dell'Ente (n.1167 del 9.09.2023), prodotto dai dipendenti all'udienza di discussione, con il quale il Comune ha autorizzato un pagamento al Fondo [REDACTED] per personale non più in servizio. In ragione di tanto, ha disposto, nei termini precisati in dispositivo, la condanna del Comune alla destinazione delle

quote future ai fondi individuali degli originari ricorrenti e al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso la decisione ha interposto appello il Comune di [REDACTED], con ricorso depositato in data 22.02.2024, chiedendone l'integrale riforma.

5. Con memoria del 11.04.2024, si costituivano in giudizio gli appellati indicati in epigrafe che, contestati recisamente i motivi di gravame, ne chiedevano il rigetto con conferma della gravata sentenza.

6. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.

II.1.a. Con il primo motivo di gravame, il Comune di [REDACTED] impugna la sentenza *«in via preliminare istruttoria, sulla violazione dell'art. 420 co. 5, 6 e 7 c.p.c.»*. In particolare, parte appellante deduce la nullità processuale derivante dalla mancata concessione, da parte del primo giudice, di un termine a difesa, a fronte dell'ammissione di nuova documentazione (atto di liquidazione del Comune n. 1167/2023 del 09.09.2023) depositata dai dipendenti solo all'udienza di discussione. Sottolinea al riguardo di aver subito un grave pregiudizio, ribadendo che, ove il termine fosse stato concesso, avrebbe potuto produrre il provvedimento n.1131 del 28 novembre 2023, con cui il medesimo atto n. 1167/2023 era già stato annullato d'ufficio in autotutela, rendendolo inidoneo a fondare qualsivoglia convincimento del primo giudice.

II.1.b. Con il secondo motivo di gravame, articolato nel merito della pretesa, l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione da parte del primo giudice dell'art. 56-*quater* CCNL Comparto Enti Locali 2016-2018, dell'art. 98 CCNL 2019-2021, dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n.252/2005, nonché dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, 1363, 1367 c.c.).

Censura in particolare l'interpretazione del Tribunale, sostenendo che il giudice avrebbe errato nel privilegiare, ai fini ermeneutici, l'art. 1367 c.c. rispetto al criterio prioritario dell'art. 1362 c.c. (comune intenzione delle parti), evidenziando peraltro che proprio l'ARAN, quale parte stipulante del CCNL in rappresentanza della parte pubblica, ha fornito un'interpretazione della clausola che coincide con quella del Comune, ossia che, a far data dal 22.05.2018, l'unico fondo destinatario dei flussi futuri di contribuzione ex art. 208 C.d.S. è il Fondo Perseo-Sirio.

Precisa, invero, che a mente dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 252/2005, sarebbe stata riservata alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia della previdenza complementare con riguardo ai pubblici dipendenti e che, pertanto, l'art. 56 *quater* CCNL Enti Locali 2016-2018 non avrebbe previsto –come erroneamente ritenuto dal Tribunale– di porre nel nulla la contribuzione previdenziale maturata in precedenza o di trasferirla nel nuovo Fondo Perseo Sirio, stabilendo esclusivamente di destinare le somme al medesimo Fondo dal 25.05.2018.

Sostiene poi che la clausola di salvaguardia non potrebbe definirsi, come ritenuto dal primo giudice, «sostanzialmente abolitrice della norma collettiva», conservando l'importante effetto di permettere ai lavoratori di mantenere la posizione contributiva già maturata (il c.d. "stock") nei fondi individuali, senza obbligo di trasferimento. A sostegno della propria tesi, invoca poi l'orientamento espresso da plurime pronunce di merito e la posizione espressa dalle stesse organizzazioni sindacali sul punto (in particolare, una nota CGIL del 13.09.2018).

Evidenzia, inoltre, come lo *ius superveniens*, costituito dall'art. 98 del CCNL 2019-2021, avrebbe poi definitivamente chiarito la questione interpretativa in contesa, disponendo espressamente che la nuova disposizione «disapplica e sostituisce» l'art. 56-*quater*, precisando, al comma 2, che l'obbligo di destinazione a Perseo-Sirio è generalizzato dal 22.05.2018, restando salva unicamente la «posizione contributiva eventualmente già maturata». Sul punto, rileva che, mentre il vecchio articolo 56 *quater* prevedeva genericamente che fosse fatta salva la volontà del lavoratore di conservare l'adesione a diversi fondi pensionistici, il nuovo articolo 98 dispone espressamente che resti salva la posizione contributiva già maturata prima del 22.05.2018, oltre a disporre la disapplicazione e sostituzione dell'art. 56 *quater*, con conseguente applicazione della nuova normativa alla fattispecie in esame avente ad oggetto i versamenti per gli anni 2019 e 2020.

L'appellante lamenta altresì la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 9 del «Regolamento Comunale per la Istituzione di forme di previdenza e assistenza complementare per il personale della Polizia Municipale», come da deliberazione consiliare n. 27 del 14.07.2010, a mente del quale, una volta introdotto il Fondo

Perseo Sirio, sarebbe stato persino obbligatorio il trasferimento nel detto Fondo delle posizioni previdenziali individuali.

In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, con integrale rigetto della domanda proposta.

III. L'appello è fondato e merita accoglimento, alla stregua delle seguenti motivazioni.

III.1. Il cardine della contesa si incentra sull'interpretazione, seguita dal Comune di [REDACTED] con le contestate delibere n. 87/G del 15.9.20 e n.151/G del 14.11.19, della clausola di cui all'art. 56-*quater* del CCNL 21.05.2018, in relazione alla disciplina concernente la destinazione dei proventi delle contravvenzioni stradali di cui all'art. 208 del D.Lgs n.285 del 1992 (c.d. Codice della Strada).

Per una corretta disamina della questione, che riguarda il secondo e centrale motivo di doglianza, è dunque necessario prendere le mosse dalla normativa primaria, così da inquadrare la natura giuridica delle somme oggetto di lite.

Ed invero, l'art. 208 del D.Lgs. n.285/1992, nel testo applicabile *ratione temporis*, dispone testualmente quanto segue: «1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato [...]. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.»

Inoltre, per quel che più rileva, il successivo comma 4 del suindicato art. 208 stabilisce che: «Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: [...] c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, [...] a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12...» ed il comma 5 precisa che: «5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.»

Orbene, come evincibile dal testo normativo e chiarito già dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n.426 del 2000, richiamata anche da Cass. n.7444/2025), la destinazione di una quota di detti proventi a «misure di assistenza

e di previdenza» non costituisce un obbligo per l'Ente pubblico, cui corrisponde un diritto soggettivo in capo al singolo agente, ma è piuttosto l'espressione di una facoltà discrezionale che il Comune esercita, annualmente e con propria delibera, nei termini della contrattazione collettiva.

Pertanto, con riguardo alle sanzioni amministrative comminate in ambito locale, gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale di un Comune, lungi dall'essere titolari di un diritto soggettivo nei confronti del Comune, vantano un interesse legittimo a che l'Ente locale, ove eserciti la facoltà di destinare le c.d. quote multa a beneficio della previdenza, lo faccia nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'erogazione ed in particolare delle fonti collettive applicabili.

Ciò posto, la norma collettiva applicabile alla fattispecie è innanzitutto l'art. 56-quater del CCNL del comparto funzioni locali del 21.05.2018, recante «Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada» che così testualmente dispone: «1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio; è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali».

Orbene, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'esame del testo contrattuale non consente di avvalorare la tesi dei ricorrenti, dovendosi ritenere che la possibilità —espressamente riconosciuta ai lavoratori— di «conservare comunque l'adesione...a diverse forme pensionistiche individuali» non implica il contestuale onere per il Comune di alimentare i relativi fondi, atteso che l'individuazione del fondo Perseo-Sirio, quale unico fondo destinatario di contributi accessori, è frutto di una insindacabile scelta di politica contrattuale espressa dalle parti sociali nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale e a cui il Comune di [REDACTED] si è attenuto.

Come evincibile dalla clausola contrattuale, appare indubitabile che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1362 e 1363 c.c., l'intenzione delle parti sociali, per come evincibile anche dai pareri resi dall'ARAN, quale parte stipulante e ritualmente prodotti in atti, è stata quella di "razionalizzare" la frammentazione previgente, imponendo una destinazione unitaria per i contributi futuri, al fine di rafforzare il fondo di comparto.

In particolare, come attestato dall'ARAN proprio a seguito della richiesta di parere sull'interpretazione del detto art. 56 *quater*, comma 1 lett. a): *«a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, l'art.56 quater dello stesso CCNL ha individuato il Fondo Perseo-Sirio quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota da questi determinata, ai sensi dell'art.208, commi 4, lett.c), del D.Lgs.n.285/1992 e destinata a tale finalità; nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati»* (cfr. parere Aran, in prod. doc. parte appellante).

In ragione di tanto, il Collegio ritiene che la clausola di salvaguardia presente nella originaria disposizione – *«è fatta salva la volontà del lavoratore di conservare comunque l'adesione...»* – lungi dal vanificare la previsione normativa primaria, mantiene un effetto giuridico chiaro e tutt'altro che irrilevante: evitare che il lavoratore sia obbligato a trasferire (come sembra sottintendere l'impostazione dei ricorrenti) la posizione contributiva già maturata presso il fondo individuale (Allianz) al nuovo fondo Perseo-Sirio.

In altri termini, la disposizione contrattuale, nel consentire la coesistenza di diverse posizioni previdenziali (compresa quella nuova, Fondo Perseo-Sirio), puntualizza che, a far data dalla definitiva sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art.208, commi 4, lett. c), del D.Lgs.n.285/1992, non potranno essere ancora versate a fondi diversi dal Fondo Perseo-Sirio (conclusione ribadita anche dall'Aran in ulteriori pareri).

È in tale quadro che va dunque collocato l'operato del Comune di [REDACTED] che:

a) con la delibera n.151/G del 19.11.2019 ha disposto di *«procedere, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992...alla rimodulazione delle percentuali di destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Codice della Strada»*, destinandone una parte al *«Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale di Polizia Municipale»*; b) con successiva delibera n.87/G del 21.09.2020, ha parimenti stabilito, *«sulla base delle previsioni di entrata dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione del codice stradale*

del bilancio 2020», di destinare i detti proventi anche al «Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale di Polizia Municipale».

Alla stregua di tanto, non può dunque condividersi la tesi del Tribunale circa l'illegittimità dell'operato dell'ente, essendosi il Comune attenuto alle disposizioni pattizie vigenti che, pur lasciando ai dipendenti la possibilità di mantenere le posizioni individuali già esistenti presso altre forme pensionistiche, hanno inteso destinare quota parte dei proventi al solo Fondo Perseo-Sirio.

A riprova di tale lettura, rileva poi quanto previsto più di recente dall'art. 98 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 che, proprio con riferimento al «Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada», precisa testualmente quanto segue: «I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale: a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio (...); 2. Fermo restando l'obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data. 3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 56 quater del 21.05.2018».

Il richiamato comma 2 ha quindi riformulato in termini inequivoci la clausola di salvaguardia contenuta nel precedente art. 56 quater del CCNL 21.05.2018, fornendo una vera e propria interpretazione autentica con efficacia retroattiva, attesa la disapplicazione e sostituzione del detto articolo disposta dal comma 3.

Resta quindi confermata, anche alla luce della più recente disposizione contrattuale, la concorde volontà delle parti negoziali di concentrare le contribuzioni datoriali derivanti dalle c.d. quote multa «unicamente al fondo Perseo Sirio», fermo restando il diritto dei dipendenti di «conservare la posizione contributiva... già maturata»: formula che, confermando la correttezza della tesi del Comune di [REDACTED], elimina ogni ambiguità interpretativa sul contenuto della previsione.

In tale situazione, non ricorrono dunque i presupposti per «annullare e/o disattendere» le delibere comunali n.151/G del 14.11.2019 e n.87/G del 15.09.2020, recanti la rimodulazione delle percentuali di destinazione dei

proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni delle disposizioni del codice della strada, trattandosi di atti comunali adottati nel rispetto della contrattazione collettiva (prima l'art. 56-*quater*, e in seguito l'art. 98 del CCNL Enti Locali), che ha imposto la destinazione dei flussi futuri unicamente al Fondo Perseo-Sirio.

D'altra parte, l'attribuzione ivi disposta al Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale di Polizia Municipale della somma di € 26.334,91, non osta in alcun modo all'esercizio, da parte dei lavoratori ricorrenti di mantenere la precedente adesione ad un Fondo diverso dal Perseo Sirio, potendo pur sempre contare sulla contribuzione ordinaria prevista dal contratto rispetto alla quale la contribuzione aggiuntiva, derivante dai proventi delle violazioni del Codice della Strada, costituisce una mera possibilità.

III.2. L'accoglimento delle censure di merito comporta l'assorbimento del primo motivo di appello relativo alla violazione istruttoria denunciata, dovendosi escludere che, nel suindicato quadro normativo, ricorrano i presupposti per attribuire valenza decisoria all'atto di liquidazione n.1167/2023, prodotto dai ricorrenti all'udienza di discussione del 22 gennaio 2024.

Pertanto, come dedotto dall'appellante, il suddetto atto di liquidazione n.1167/2023, acquisito in giudizio solo all'udienza di discussione e richiamato in sentenza, era già stato annullato in autotutela –quasi due mesi prima dell'udienza– dallo stesso Comune con il successivo provvedimento n.1131 del 28 novembre 2023, rubricato: *«atto di liquidazione r.g. n. 1167/2023 – r.s. n.1223/2023 avente ad oggetto “liquidazione quote (pensione complementare) ex art. 208 cds spettanti al corpo di polizia locale già in pensione dal 2019 al 2022” annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990 e ss.mm.»*.

Quest'ultimo documento, prodotto in atti dall'appellante, è ritualmente acquisibile in giudizio ai sensi dell'art. 437 c.p.c., essendo noto che, nell'appello in materia di lavoro, il giudice può ammettere nuovi documenti ai sensi del citato articolo, qualora ritenuti rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione, valutandone la potenziale attitudine probatoria in rapporto al *thema probandum* e tenendo conto dello sviluppo dall'intero processo. (cfr. da ultimo, Cass. civ, sez. lav., 21.02.2025, n. 4580). E nella fattispecie in esame è indubitabile la particolare idoneità dimostrativa assunta dal provvedimento *de quo* rispetto alla situazione in fatto emersa, in primo grado, a seguito dell'acquisizione, solo all'udienza di

discussione e senza consentire al Comune di prendere posizione sul punto, dell'atto di liquidazione n. 1167/2023.

In conclusione, l'appello proposto deve essere accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va disposto l'integrale rigetto della domanda attorea. Resta assorbita ogni altra questione e deduzione.

Nonostante la soccombenza, sussistono nella fattispecie ragioni idonee, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la natura interpretativa e la novità della questione giuridica esaminata.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di [REDACTED], con ricorso depositato il 22.02.2024, avverso la sentenza emessa in data 22.01.2024 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Trani, nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED], così provvede:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Bari, addì 20.11.2025

Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando

Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese